

Delibera di Giunta Nazionale
n. 2 del 9 gennaio 2016

La Giunta Nazionale dell'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – riunitasi in data 9.01.2016 presso la sua Sede di Roma – via Tacito n. 50, in relazione al DDL S. n. 14 della XVII Legislatura sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” in fase di discussione e votazione avanti il Parlamento Italiano,

premesse

- che il tema dell'apertura dei diritti civili alle coppie di fatto ed a quelle non eterosessuali assume, oggi, un'importanza centrale all'interno del dibattito politico-legislativo nazionale che in trent'anni di serrate discussioni, non è stato in grado di produrre approdi normativi utili e significativi;
- che l'Italia non ha ancora riconosciuto e disciplinato giuridicamente le Unioni Civili, essendo la vigente legislazione improntata sulla diversità di sesso dei coniugi, *condicio sine qua non* per il riconoscimento del matrimonio;
- che sull'annosa questione si sono pronunciati organismi giurisdizionali, anche sovranazionali, rimarcando la necessità di tutelare in maniera stringente il diritto alla protezione della vita privata e familiare delle coppie di fatto, sia eterosessuali che omosessuali (Corte EDU, Caso Oliari e altri c. Italia del 21.07.2015, su violazione del diritto alla vita privata e familiare, ex art. 8 della Convenzione; Corte Costituzionale n. 138/2010 su nozione dinamica di “famiglia” quale formazione sociale ex art. 2 della Costituzione);
- che l'intervento del Legislatore Italiano non è oltremodo procrastinabile, così come indicato nella relazione di presentazione del DDL in Senato: “(...) *La disciplina della pluralità delle forme della convivenza rappresenta infatti l'attuazione del dovere dello Stato di tutelare la libertà di realizzazione della persona nei suoi rapporti con gli altri (articolo 2 della Costituzione), non potendosi imporre la rigida alternativa tra il vincolo (sacramentale o legale) del matrimonio e l'assoluta irrilevanza giuridica delle forme di vita associata che da tale modello prescindano (soluzione obbligata, questa, per chi, come gli omosessuali, non possa sposarsi). In questo senso, il riconoscimento di forme plurali di convivenza, anziché violare, rafforza piuttosto il principio di cui all'articolo 29 della Costituzione, che nasceva non tanto per imporre un solo e cogente modello di convivenza, ma per limitare l'ingerenza statale sul terreno delle relazioni familiari*”.
- che è necessario un adeguamento della normativa nazionale, a patto che si operi in maniera scevra da ambiguità semantiche ed ideologiche, stante l'irrinunciabile laicità che da sempre connota il “Diritto”, quale agente regolatore dei rapporti umani, al fine di garantire con strumenti di tutela efficaci le scelte di condivisione affettiva di tutti;



valutato

- che, in tale contesto di innovazione legislativa e culturale, l'Avvocato riveste un insostituibile ruolo nella genesi attuativa e costitutiva nel paradigma dei diritti umani, atteso che egli *in primis* rappresenta un baluardo di civiltà e tutela dei valori quali l'uguaglianza, la dignità umana, il principio di autodeterminazione che, come sempre, anche in questa specifica materia, rivestono un ruolo fondamentale;
- che, inoltre, il Legislatore italiano, attraverso un *trend* crescente volto alla degiurisdizionalizzazione, ha inteso valorizzare l'autonomia negoziale anche in settori in cui la tradizione giuridica nazionale non si era mai spogliata del controllo pubblicistico (da ultimo, attraverso la negoziazione assistita in ambito familiare e con riferimento anche a diritti indisponibili);
- che, proprio nello sviluppo applicativo di queste nuove frontiere di degiurisdizionalizzazione, attesa la sua vocazione professionale di tutela dei diritti civili, l'Avvocato deve assumere il ruolo principale nella delicata gestione *extra judicium* delle nuove forme di contratti civili tra soggetti dello stesso sesso e di regolamentazione delle convivenze;

considerato

- che il DDL "Cirinnà" prevede all'art. 19 che i conviventi di fatto possano regolare, attraverso la stipula di un contratto di convivenza, gli assetti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. In particolare, in una visione d'insieme, dette pattuizioni potranno disciplinare solamente le seguenti aree: 1) acquisto di beni in comune; 2) partecipazione di ciascuna delle parti alle spese ordinarie e straordinarie; 3) sanzioni pecuniarie in caso di violazione di obbligazioni aventi carattere patrimoniale; 4) disposizioni in materia di abitazione "famigliare";
- che il comma 2 dell'art. 19 prescrive la forma pubblica del contratto di convivenza ed individua nel Notaio il professionista ricevente;

ritenuto

- che, stante la natura e l'oggetto del contratto di convivenza, lo stesso potrà essere stipulato/ricevuto, modificato, risolto anche dall'Avvocato (fatta salva l'ipotesi residuale del trasferimento di immobili) che certifichi l'autografia delle firme e la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico e che provvederà, nei successivi dieci giorni, alla sua registrazione e comunicazione all'anagrafe del Comune di residenza dei conviventi;

Tanto sopra premesso, valutato, considerato e ritenuto, la Giunta Nazionale dell'A.I.G.A.



delibera

- 1) di proporre emendamenti al DDL “Cirinnà” volti alla modifica:
 - a) dell’art. 19 comma 2 quanto all’inciso finale: “*ricevuti da un notaio in forma pubblica*”, da sostituirsi con “*ricevuti da un professionista (avvocato o notaio) con scrittura privata che certifichi l’autografia delle firme e la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico*”;
 - b) dell’art. 19 comma 3 quanto all’inciso: “*il notaio che ha ricevuto l’atto in forma pubblica*”, da sostituirsi con “*il professionista che ha ricevuto l’atto*”;
 - c) dell’art. 21 commi 3, 4 e 5 sostituendo la parola “(...) *notaio*” con la parola: “... *professionista*”.

Roma, 9 gennaio 2016

Il Presidente

Avv. Michele Vaira